



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

**REGOLAMENTO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO PER L'INCLUSIONE DEI DIVERSAMENTE  
ABILI, RICERCA E INNOVAZIONE**

**CUDARI**

**Art. 1  
Oggetto**

1. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito denominata Università) s'impegna a garantire a tutti gli studenti il pieno ed effettivo godimento del diritto allo studio e a tal fine promuove tutte le iniziative utili a favorire l'inclusione e l'integrazione, sociale e culturale, degli studenti diversamente abili nella vita accademica, in attuazione della Legge-quadro 104/92 e successive modifiche e integrazioni, e di tutte le leggi in materia di disabilità. Gli aspetti sociali, la convivenza con gli altri studenti e le manifestazioni collettive sono, infatti, esperienze irripetibili che fanno parte del patrimonio culturale ed emotivo dello studente universitario.
2. A tal fine è istituito presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ai sensi dell'art.III.1 dello Statuto, e dell'art. III.4 del Regolamento di Ateneo un Centro di Servizio denominato "Centro Universitario per l'Inclusione dei Diversamente Abili, Ricerca e Innovazione" (in seguito anche CUDARI).
3. Il CUDARI è un Centro con autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e può essere dotato di autonomia di spesa e di bilancio con la procedura prevista dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

**Art. 2  
Finalità**

1. Il CUDARI persegue la finalità di realizzare in modo pieno ed effettivo il diritto allo studio degli studenti diversamente abili attraverso azioni volte a favorire la inclusione e l'integrazione sociale e culturale dei giovani diversamente abili nella comunità accademica.

**Art. 3  
Compiti**

1. Il CUDARI opera sia attraverso l'organizzazione e la gestione diretta di funzioni coerenti con le suddette finalità, sia attraverso il coordinamento e la collaborazione con altre Strutture di Ateneo che promuovono iniziative pertinenti alle proprie finalità.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

### 2. In particolare spetta al CUDARI:

- attivare iniziative volte a prevenire e rimuovere eventuali ostacoli che impediscono agli studenti diversamente abili di partecipare alle attività accademiche funzionali alla realizzazione del proprio piano di studi;
- assicurare l'accessibilità alle strutture didattiche e di ricerca (laboratori, aule etc...) dell'Ateneo e la fruibilità dei servizi e delle prestazioni connesse all'esercizio delle attività formative, ricreative e culturali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e che realizzino l'eguaglianza sostanziale attraverso il rispetto delle specifiche esigenze dello studente;
- promuovere, in un'ottica sinergica, l'inclusione in ambito universitario e, quindi, sociale dello studente diversamente abile favorendo la più ampia partecipazione alle attività didattiche e di ricerca;
- supportare, anche attraverso il coordinamento con il CUORI, gli studenti diversamente abili nella scelta del percorso di studio universitario, nell'accesso ad eventuali stage e/o tirocini formativi;
- supportare gli studenti diversamente abili negli scambi internazionali attraverso il coordinamento con il servizio di internazionalizzazione dell'Ateneo. In particolare il CUDARI, in coordinamento con il servizio di internazionalizzazione, supporta e orienta gli studenti con disabilità che vogliano partecipare ai programmi di mobilità internazionale, attraverso periodi di studio o tirocinio all'estero, per completare la formazione universitaria e favorire lo sviluppo dell'autonomia.
- promuovere attraverso lo sviluppo di pratiche innovative l'affermazione della cultura dell'inclusione e dell'integrazione sociale degli studenti diversamente abili sia presso le Strutture interne dell'Ateneo che presso enti, pubblici e privati, ed istituzioni esterne;
- promuovere forme di collaborazione con altre istituzioni o enti associativi che perseguono finalità analoghe o affini;
- segnalare alle autorità competenti la presenza di eventuali barriere architettoniche e promuovere le iniziative necessarie alla rimozione delle stesse;
- sostenere le attività di ricerca e di formazione relative alle tematiche di disabilità in tutte le differenti discipline tecnico scientifiche che possano portare nuove conoscenze per la comprensione del fenomeno e stimolare la identificazione di tecniche, procedure e modelli a supporto della disabilità, comunque intesa.

### 3. Il CUDARI, può stabilire con LAZIOADISU (Agenzia per il diritto allo studio), attraverso apposite convenzioni, rapporti di collaborazione volte ad offrire agli studenti diversamente abili i servizi necessari per realizzare in modo pieno ed effettivo il diritto allo studio.

### 4. Spetta, altresì, al CUDARI:

- a. svolgere le funzioni procedurali di cui alla Legge 241/90 relative alle attività di competenza del CUDARI;
- b. curare i rapporti tra gli studenti diversamente abili e il personale docente e tecnico amministrativo;
- c. collaborare con centri sportivi e teatrali per le attività svolte nell'ambito del settore delle Scienze Motorie;
- d. promuovere e sostenere studi e ricerche su problematiche riguardanti la disabilità.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

### Art. 4 Servizi erogati

1. Tutte le azioni del Centro sono finalizzate a realizzare il pieno ed effettivo godimento del diritto allo studio attraverso la integrazione e l'inclusione sociale dello studente diversamente abile nella comunità accademica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
2. Tali finalità sono perseguite attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:
  - a) tutorato e assistenza allo studente diversamente abile durante tutto il percorso formativo. A tal fine il Centro collabora con i Dipartimenti, le segreterie didattiche, le strutture e i Centri di Ateneo al fine di coordinare le attività necessarie a realizzare le proprie finalità istituzionali;
  - b) servizio di trasporto dalle stazioni dei treni e degli autobus alle strutture universitarie e viceversa e tra le varie strutture dell'Ateneo;
  - c) servizio di accompagnamento presso le aule in cui si svolgono le lezioni e gli esami in caso di difficoltà di accesso e di mobilità;
  - d) soluzioni di adattamento, in accordo con i docenti del corso, delle lezioni e degli esami, ove possibile, tenendo conto altresì delle specificità dell'esame del tipo di adattamento richiesto;
  - e) assistenza agli esami per garantire il rispetto delle procedure previste dalla Legge 17/99.
  - f) fornitura di supporti e ausili tecnici e didattici e specifici (art. 1 comma 1.1 Legge 17/99) anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzioni di consulenza pedagogica e psicologica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico (art. 13 lett. B 1.104/92);
  - g) sostegno e tutoraggio, con colloqui di orientamento e attività formative e informative, per lo svolgimento di stage post laurea di laureandi e laureati con disabilità, tenendo conto delle competenze specifiche acquisite e delle difficoltà della persona, in linea con quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dalla Strategia Europea per l'Occupazione e dalla Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020;
  - h) collegamento tra laureati diversamente abili e il mondo del lavoro attraverso attività informative sulle opportunità di collocamento mirato per le persone con disabilità, secondo la Legge 68/1999. A tal fine il CUDARI promuove la costituzione di un network operativo tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e gli attori pubblici e privati del territorio che si occupano di inserimento lavorativo, in attuazione della Legge 68/1999 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*";
  - i) fornitura, quando possibile, del materiale didattico in formato adeguato al tipo di deficit e al metodo di studio.

### Art. 5 Destinatari degli interventi

Hanno diritto ai servizi e agli interventi disciplinati dal presente regolamento:

- a) gli studenti diversamente abili iscritti ad uno dei corsi di laurea istituiti presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- b) i candidati diversamente abili ammessi alle selezioni di corsi a numero programmato.



## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

### **Art. 6 La Carta dei Servizi**

1. Il CUDARI provvede a istituire, e ad aggiornare almeno ogni tre anni “La Carta dei Servizi” che si configura quale strumento necessario e indispensabile per la tutela delle posizioni soggettive degli studenti diversamente abili.
2. La “Carta dei Servizi” definisce, tenendo conto del diverso grado di disabilità, le prestazioni che il CUDARI eroga a favore degli studenti diversamente abili e stabilisce le modalità, i tempi e i criteri di erogazione dei servizi offerti, nonché gli standard di qualità e le forme di tutela in caso di mancato rispetto delle condizioni ivi previste.

## **TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **Art. 7 Organizzazione CUDARI**

L'Università provvede all'inclusione dello studente diversamente abile attraverso gli organi e le strutture di seguito indicati ed avvalendosi, oltre che al proprio personale dipendente, anche di collaboratori esterni nel rispetto della vigente normativa in materia, studenti part-time, stagisti, volontari del servizio civile e volontari ad altro titolo reclutati attraverso specifici progetti e/o protocolli di intesa.

### **Art. 8 Piano di Sviluppo delle Proprie attività (Piano programmatico)**

1. Al fine di programmare le iniziative e le attività volte al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il CUDARI elabora ogni anno, in piena autonomia, il “Piano di Sviluppo delle Proprie attività” (PS), tenendo conto anche delle eventuali segnalazioni espresse dalle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e degli organi di Ateneo. In particolare il PS individua le iniziative e le attività necessarie allo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali del CUDARI, tenuto conto anche delle prescrizioni contenute nella Carta dei Servizi.
2. Il Presidente del CUDARI trasmette al Rettore entro il 15 ottobre di ogni anno il PS per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre successivo.

### **Art. 9 Iscrizione al CUDARI**

Sono iscritti al CUDARI tutti gli studenti universitari diversamente abili o in situazioni di rischio che ne facciano richiesta. Per usufruire dei servizi previsti dalla carta dei servizi del CUDARI, lo studente iscritto deve aver sostenuto con esito positivo almeno un esame per ogni anno accademico.



## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

### **Art. 10**

#### **Particolari forme di disabilità**

1. I disturbi quali la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia, sono stati riconosciuti dalla Legge n. 170/2010 come DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). Si rimanda pertanto alle Linee Guida allegate al D.M. MIUR 12 luglio 2011.
2. Gli studenti affetti da DSA hanno l'onere di presentare domanda di iscrizione all'Università attraverso il CUDARI, con certificazione prodotta dalle autorità competenti. L'adempimento di tale onere è indispensabile per ottenere un trattamento differenziato nelle prove d'ingresso, e nelle verifiche di profitto, così come disposto dalle Linee Guida di cui al D.M. MIUR 12 luglio 2011. In particolare le suddette Linee guida prevedono il diritto di tali studenti ad utilizzare strumenti compensativi (la sintesi vocale, il registratore, i programmi di video scrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, e altri strumenti quali tabelle, formulari, mappe concettuali), nonché misure dispensative. Queste ultime si riferiscono invece a interventi che consentono di non svolgere alcune prestazioni, le quali risultano particolarmente difficoltose e non migliorano l'apprendimento. Di conseguenza il CUDARI provvede ad informare i docenti di talune discipline, quali la linguistica o di ambito tecnico scientifico, in cui sono previste prove valutative in forma scritta, al fine di prestare particolare attenzione a tali studenti.

### **Art. 11**

#### **Organi**

Sono organi del CUDARI:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Scientifico.

### **Art. 12**

#### **Il Presidente**

Il Presidente del Centro è un professore universitario di ruolo nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dura in carica tre anni e il suo mandato coincide con quello del Rettore. La funzione di Presidente non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.

### **Art. 13**

#### **I compiti del/la Presidente**

Il/la Presidente del CUDARI svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta a tutti gli effetti il Centro ed è responsabile dell'azione del CUDARI;
- sovrintende al funzionamento generale del Centro;
- emana istruzioni e direttive per la concreta attuazione delle attività del Centro;
- trasmette al Rettore nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 8 il "Piano di Sviluppo delle Proprie attività" (PS);
- sovrintende alla corretta attuazione degli obiettivi indicati nel PS;





## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

- convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- coordina le attività del Consiglio e ne valuta l'efficacia in relazione a funzioni e attività delle strutture ivi rappresentate;
- rappresenta l'Ateneo nelle sedi istituzionali preposte ad affrontare i temi relativi alla disabilità;
- nomina tra i membri del Consiglio un vicario che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento e comunica il nominativo al Rettore;
- attribuisce, sentito il Consiglio, deleghe di competenze a membri del Consiglio.

### **Art. 14 Il Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
  - a. il Presidente del Centro, con funzioni di Presidente;
  - b. cinque delegati del Rettore, uno per ogni Dipartimento dell'Ateneo;
  - c. un rappresentante degli studenti scelto dal Consiglio degli studenti possibilmente iscritto al CUDARI.
2. La durata del mandato è di tre anni e può essere rinnovata per una sola volta consecutiva.
3. I delegati componenti del Consiglio sono professori o ricercatori di ruolo nominati dal Rettore, su proposta dei rispettivi Consigli di Dipartimento. La durata del mandato è di tre anni rinnovabile una sola volta consecutiva.
4. Il Rappresentante degli studenti è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio degli studenti. La durata del mandato è di due anni e può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

### **Art. 15 I compiti del Consiglio Scientifico**

Il Consiglio:

- svolge un'attività di indirizzo tecnico-scientifico delle attività del CUDARI;
- i membri del Consiglio Scientifico si attivano a realizzare le azioni congrue alle finalità del CUDARI, in ambiti interni ed esterni all'Ateneo;
- i membri del Consiglio Scientifico, attraverso interventi, note e relazioni di cui si dà notizia al/alla Presidente, sono chiamati a mantenere con le strutture che rappresentano un rapporto di proficua interazione;
- predispone il "Piano di Sviluppo delle Proprie attività" (PS), di cui al precedente art. 8 ;
- esprime parere sul regolamento del CUDARI e su eventuali modifiche;
- predispone la Carta dei Servizi.

### **Art. 16 Convocazione e svolgimento del Consiglio Scientifico**

1. La convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio Scientifico sono di competenza del/la Presidente del Consiglio.
2. Le sedute ordinarie si svolgono con cadenza non inferiore a una volta ogni due mesi.



## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

3. La convocazione per seduta ordinaria deve essere fatta con avviso scritto a mezzo lettera o telegramma o e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza. Si può prevedere un termine diverso comunque non inferiore a cinque giorni. Per motivi di urgenza la convocazione o l'eventuale integrazione dell'Ordine del giorno può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
4. L'ordine del giorno delle sedute convocate con procedura di urgenza deve essere approvato in apertura di seduta. La convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti attraverso e-mail trasmessa al Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi o comunque può essere richiesta da non meno di due componenti.
5. Per la validità delle sedute è necessario la presenza della maggioranza dei convocati con diritto al voto. Il segretario verbalizzante, che può essere un'unità amministrativa del CUDARI, ha il compito di redigere il verbale contenente i termini essenziali della discussione. Il verbale sarà approvato nella seduta successiva e, in casi eccezionali e per particolari esigenze parti di verbale possono essere approvati seduta stante.
6. Il Consiglio Scientifico decide e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il presidente può, previo parere favorevole del Consiglio, invitare gli studenti disabili che ne facciano richiesta a partecipare alla discussione sui alcuni specifici problemi di inclusione ed integrazione sociale, o comunque connessi al pieno ed effettivo godimento del diritto allo studio segnalati dagli studenti medesimi, o dai rappresentanti degli studenti o dal personale docente e/o amministrativo, o da un componente del consiglio.

### **Art. 17**

#### **Gestione amministrativa, finanziaria e contabile**

1. Concorrono al finanziamento del Centro per lo svolgimento delle attività istituzionali previste:
  - le risorse finanziarie appositamente stanziare dal MIUR ;
  - il contributo annuale ordinario e gli eventuali contributi straordinari concessi dal Consiglio di Amministrazione sulla base della programmazione annuale delle attività;
  - le risorse finanziarie trasferite da LAZIOADISU;
  - i lasciti e le donazioni di enti, istituzioni, fondazioni e privati.
2. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mette a disposizione del Centro le strutture, il personale, le attrezzature e gli arredi necessari per il suo funzionamento.
3. La gestione delle risorse assegnate è assicurata dal Presidente nel rispetto delle norme e delle procedure previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo.
4. La gestione finanziaria e contabile del Centro è affidata all'Amministrazione Centrale.
5. Possono collaborare alle attività del Centro, a tempo parziale e per periodi determinati, i titolari di borse di studio, assegni o di contratti a termine, secondo la vigente legislazione.

### **Art. 18**

#### **Programmazione e controllo di gestione**

La gestione amministrativa, finanziaria e contabile è assicurata dal Presidente con la collaborazione del Responsabile amministrativo-contabile, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. In particolare, la gestione contabile/amministrativa delle attività e delle risorse di cui al presente Regolamento, ad



## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

opera del CUDARI, è assicurata da due strumenti diversi: la programmazione e il controllo di gestione. La programmazione confluisce nel Piano di Sviluppo delle Proprie Attività (PS), ed è elaborata coerentemente ai dettami del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; tale programmazione ha il compito di pianificare il fabbisogno generale e definire la distribuzione delle risorse economiche che ad esso verranno destinate; alla programmazione può seguire, ad inizio esercizio, una rimodulazione che tenga conto di fondi messi a disposizione dal MIUR e/o altre fonti. Il controllo di gestione è elaborato dal Presidente a fine anno solare ed illustra in che misura, con quali modalità e con quali risultati sono stati utilizzati i fondi assegnati. Entro il 30 settembre di ciascuno anno, sarà trasmessa al Direttore Amministrativo, a cura del Presidente, una relazione programmatica contenente le proposte di assegnazione e trasferimenti per il funzionamento del Centro e per la realizzazione di specifiche iniziative. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque prima dell'esercizio finanziario cui il Bilancio stesso si riferisce, l'Amministrazione comunicherà al Centro le risorse finanziarie che, per dotazione di funzionamento o per altro titolo, sono ad esso trasferite.

### **Art. 19 Norme transitorie e di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia di disabilità, nonché le norme del vigente Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e si rinvia alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.